


Pubblicato il 04/08/2023

N. 03286 /2023 REG.PROV.CAU.  
N. 05982/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5982 del 2023, proposto da

Corrado Mele, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Uff Scolastico Reg Sardegna Uff VI Ambito Terr. per la Provincia di Sassari, Liceo Scientifico Lorenzo Mossa Olbia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione già Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Serra Filippo Dott. quale Direttore Generale pro tempore del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di

Formazione, Dott. Stefano Versari, in qualità di Capo Dipartimento pro tempore per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Dott.Ssa Anna Maria Massenti quale Dirigente pro tempore Dell'Usr Sardegna, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Sassari, Dott. Luigi Antolini quale Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "Lorenzo Mossa" di Olbia (Ss), non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Francesco Luciano, Salvatore Natale, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5516/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimare;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2023 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti l'Avv. Alvisè Vergerio di Cesana su delega dell'avv. Sirio Solidoro e l'Avv.to dello Stato Domenico Maimone.;

1. Con la sentenza appellata è stato in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed in parte irricevibile per tardività il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalle GPS adottato dal dirigente scolastico dell'U.S.R. Emilia Romagna con particolare riferimento alla classe di concorso A027 – "Matematica e Fisica".

2. Parte appellante ritiene che debba essere scrutinato il profilo legato alla mancata notificazione del ricorso tramite pubblici proclami telematici, su cui il primo

Giudice ha ommesso di esprimersi.

Parte appellante richiedeva sin dal primo grado la notificazione mediante i pubblici proclami telematici nei confronti degli altri soggetti presenti nelle ambite graduatorie; tuttavia, il Tar del Lazio non ha disposto nulla al riguardo, quale conseguenza della gravata inammissibilità del ricorso, con derivante assorbimento della domanda per la notifica mediante pubblici proclami telematici.

Il ricorso di primo grado è stato notificato ad almeno un soggetto che è presente nelle graduatorie di interesse e che verrebbe scavalcato in caso di ambito reinserimento dell'odierno appellante, in quanto risulta comunque materialmente impossibile procedere con la notifica ordinaria nei confronti di tutti gli altri docenti inseriti nelle stesse graduatorie provinciali per le supplenze e per la predetta classe e provincia di interesse.

Per tali ragioni, l'odierno appellante censura la gravata sentenza, in quanto ritenuta nulla ovvero annullabile, posto che il Giudice di prima istanza non ha inteso estendere il contraddittorio attraverso la notificazione mediante pubblici proclami telematici, nei confronti degli altri soggetti presenti nelle ambite graduatorie.

Da ciò deriva, secondo parte appellante, che la mancata autorizzazione alla notificazione del ricorso nei confronti degli altri soggetti presenti nelle graduatorie, comporta la violazione del principio del contraddittorio, con la conseguenza che al fine di evitare che l'ambita sentenza possa essere contestata in quanto inutiliter data, poiché non sono stati coinvolti in giudizio anche gli altri soggetti inseriti nelle medesime graduatorie, parte appellante chiede che la causa venga rimessa al primo Giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Parte appellante ripropone altresì anche nella presente sede di appello la domanda di notificazione mediante i predetti pubblici proclami, ossia attraverso la pubblicazione dell'appello e del ricorso introduttivo sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, posto che tale istanza non è stata esaminata dal primo Giudice, ancorché la predetta censura, relativa cioè alla mancata estensione del contraddittorio da parte del Giudice di prima istanza, appare essere

comunque assorbente.

Parte appellante osserva infatti che sarebbe materialmente impossibile anche in questa ipotesi procedere con la notifica secondo i metodi ordinari verso tutti gli altri soggetti inseriti nelle GPS di Seconda Fascia per la classe di concorso A027 Sassari e, pertanto, chiede di essere in tal caso autorizzata alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione degli atti del presente giudizio sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione nell'apposita area riservata agli atti di notifica, ovvero in base ad altra modalità secondo giustizia.

3. Il collegio ritiene che il contraddittorio non debba essere integrato in primo grado perché il contenuto della sentenza appellata (parziale inammissibilità per difetto di giurisdizione e irricevibilità) non lede i controinteressati.

Invece i controinteressati potrebbero eventualmente essere lesi per effetto della successiva sentenza con cui il collegio accogliesse l'appello.

Deve essere pertanto ordinata l'integrazione del contraddittorio nel presente grado d'appello con le seguenti modalità:

- pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione degli atti del presente giudizio sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione nell'apposita area riservata agli atti di notifica;
- destinatari sono i soggetti presenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze relative all'insegnamento nella classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori) seconda fascia;
- tale adempimento deve essere svolto entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;
- prova dell'adempimento di cui sopra deve essere depositata in giudizio entro 30 giorni dall'avvenuta notifica.

L'istanza cautelare può essere accolta, fissando celermente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55 comma 10 del cod. del proc. amm..

Costituisce infatti ragione di priorità di fissazione dell'appello l'esame della

questione se una controversia essenzialmente unitaria possa essere scissa in due distinti segmenti uno a giurisdizione ordinaria e l'altro a giurisdizione amministrativa.

La necessaria tutela dei controinteressati non consente di sospendere la sentenza appellata.

È fissata l'udienza pubblica del 12 dicembre 2023.

Le spese saranno definite al merito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ordina l'integrazione del contraddittorio come da motivazione;

accoglie l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 comma 10 del cod. del proc. amm. e, per l'effetto, fissa l'udienza pubblica del 12 dicembre 2023.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Marco Morgantini**

**IL PRESIDENTE**  
**Claudio Contessa**

## IL SEGRETARIO